

**ATTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI SPAZI E SERVIZI DI PALAZZO DEL SENATO**

VISTA la richiesta di ..... del .....  
per la concessione in uso temporaneo degli spazi .....  
del Palazzo del Senato sede dell'Archivio di Stato di Milano per  
.....  
dal.....al.....

VISTE le prescrizioni, per la tutela e la salvaguardia del Palazzo del Senato durante tutte le fasi dell'evento, così come specificato nell'atto di concessione in uso temporaneo degli spazi del Palazzo del Senato;

VISTA l'autorizzazione, prot. n. .... del..... , ai sensi degli artt. 106/107 del d.lgs 42/2004 e smi dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano alla concessione dell'uso temporaneo del Bene Culturale in consegna all'Archivio di Stato di Milano;

VISTI gli artt. 106, 107 del d.lgs 22/01/2004 n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 06/07/2002 n. 137” adottato ai sensi dell'art. 10 della legge 06/07/2002 n. 137 e smi;

VISTO il dpcm 171/2014 “Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo dipendente di valutazione della Performance” (di seguito denominato “regolamento”);

RITENUTO che l'evento garantisce la conservazione, la valorizzazione e la fruizione pubblica del bene e assicura la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico - artistico del bene in consegna;

RITENUTO altresì congruo l'importo di € ..... (...../00) quale canone di concessione in uso degli spazi prima citati;

TUTTO CIO' VISTO E RITENUTO, si concede in uso temporaneo la Sala .....  
del Palazzo del Senato per gg. .... alla società ..... alle condizioni  
previste nell'atto di regolazione del rapporto tra concedente e concessionario, alla cui stipula ed osservanza l'efficacia del presente provvedimento è subordinata. Al fine di eseguire per questo Istituto Archivistico progetti finalizzati alla conservazione e valorizzazione dei Beni Culturali il concessionario si obbliga a versare, mediante bonifico, la somma di € .....  
(...../00) in un'unica soluzione, entro il ..... all'Istituto  
Centrale per gli Archivi, Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 ROMA – C.F.: 97528810589 di cui si riportano di seguito le coordinate bancarie: I.C.A.R. C/C BANCARIO in essere presso l'Istituto Bancario – BANCA POPOLARE DI SONDRIO – IBAN: IT79S0569603200000011950X29 – SWIFT: POSOIT22. Il bonifico sopra richiamato, il cui beneficiario è l'Archivio di Stato di Milano, intestato all'ICAR deve riportare la seguente causale: “Canone di concessione della Sala ..... dal ..... al..... per la somma

di € ..... (...../00) versato a favore dell'Archivio di Stato di Milano".  
Si precisa che l'importo riconosciuto non subirà variazione nel corso della durata contrattuale e che tutti i lavori e i progetti finalizzati effettuati saranno coordinati e diretti da funzionari del Ministero della Cultura. Il richiedente pertanto si obbliga a rispettare tutte le Condizioni Generali di Contratto previste nell' "ATTO DI REGOLAZIONE DEL RAPPORTO TRA CONCEDENTE E CONCESSIONARIO, ALLEGATO AL PRESENTE ATTO DI CUI COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE".

IL DIRETTORE

Benedetto Luigi COMPAGNONI

**ATTO DI REGOLAZIONE DEL RAPPORTO TRA CONCEDENTE E CONCESSIONARIO  
ACCESSORIO ALL'ATTO DI CUI ALLA NOTA PROT. .... del .....**

**Art.1** Il presente atto di regolazione stabilisce le modalità e i termini di concessione in uso temporaneo degli spazi e dei servizi del Palazzo del Senato con sede in Milano, Via Senato, 10.

**Art. 2** Il Direttore dell'Archivio di Stato di Milano dr. Benedetto Luigi Compagnoni concede alla Società ..... con sede legale in ..... di seguito denominata "CONCESSIONARIO" gli spazi e i servizi individuati del Palazzo del Senato dal ..... al ....., perché possa svolgere l'evento: .....; l'allestimento delle strutture necessarie all'utilizzo degli spazi sarà concordato tra le Parti in modo da salvaguardare le esigenze di entrambi. L'Archivio di Stato di Milano riconosce e concede al concessionario il diritto di apporre all'interno della struttura del Palazzo del Senato il materiale necessario alla promozione dell'evento/manifestazione, quale, ad esempio (a titolo esplicativo e non tassativo) i manifesti di richiamo e di comunicazione al pubblico, la riproduzione, anche su cartelloni, delle immagini che caratterizzano l'evento per il periodo determinato, alle condizioni stabilite dal successivo art. 3. Il concessionario dichiara espressamente di aver preso visione e/o di conoscere le caratteristiche strutturali e tecniche degli spazi e servizi e che gli stessi sono idonei alla manifestazione, esonerando a tal fine il concedente da qualsiasi responsabilità. E' fatta salva la facoltà del concedente di utilizzare gli spazi non interessati alla manifestazione per lo svolgimento di altre manifestazioni concomitanti.

**Art. 3** La concessione che viene rilasciata è incedibile e intransferibile. E' fatto espresso divieto di subconcessione, di comodato, di cessione di contratto e di qualsiasi atto o comportamento teso a modificare la qualità e titolarità del concessionario. Gli spazi concessi verranno utilizzati solamente per lo svolgimento della manifestazione il cui titolo e le cui caratteristiche sono indicate nell'atto di concessione cui il presente testo accede. Oltre all'importo pattuito nel contratto, il concessionario si obbliga a pagare i servizi tecnici aggiuntivi non previsti nel contratto che saranno addebitati al concedente secondo l'apposito modulo da sottoscrivere al momento della manifestazione.

**Art. 4** L'introduzione negli spazi concessi, da parte del concessionario, di macchinari, strumenti, addobbi, scenografie, cartelli, locandine, ecc, che potrebbero causare danni alle strutture architettoniche del Palazzo e ai beni ivi conservati, non potrà avvenire senza il preventivo e discrezionale consenso del concedente, ovvero senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli Enti che volta a volta verranno segnalati competenti. Il concessionario si impegna a non alterare o manomettere le misure di Sicurezza già esistenti e a fornire un elenco del proprio materiale e delle proprie apparecchiature utilizzate durante lo svolgimento dell'evento. Il concessionario si impegna altresì a utilizzare apparecchiature rispondenti alle vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza stabilite dal d.lgs 626/94 e di impiegare o a fare impiegare personale in regola con tutte le normative vigenti e previste dal Diritto del lavoro. In ogni caso, l'introduzione dei materiali di cui ai commi precedenti non sarà ammessa qualora comporti alterazione o manomissione delle strutture e degli arredi ovvero comprometta la sicurezza dell'ambiente. Il concessionario dovrà

inoltre munirsi a proprie spese di tutte le licenze ed autorizzazioni necessarie per gli adempimenti previsti dal d.m. 22/02/96 n. 261 del Ministero dell'Interno, in relazione ai servizi di vigilanza ed antincendio di manifestazione e trattenimento; copia della domanda e del versamento dovuto ai VV.FF dovrà essere preventivamente consegnata al concedente, intendendosi esclusa ogni responsabilità del concedente per eventuali omissioni o inosservanze a tali disposizioni. Per motivi di sicurezza, il concessionario riconosce il diritto al concedente a non ammettere un numero di persone eccedente la capienza delle sale o degli spazi prenotati pari ad un numero massimo di persone 70.

**Art. 5** La gestione della strumentazione tecnica è, di regola, a cura di personale tecnico di fiducia del concedente.

**Art. 6** Ai sensi delle norme vigenti in materia di responsabilità e assicurazione verso terzi, il concessionario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso, dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell' esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il concedente da ogni responsabilità a riguardo. Il concessionario è tenuto a versare, mediante bonifico che costituisce il canone di concessione, sul C/C BANCARIO in essere presso l'istituto Bancario – BANCA POPOLARE DI SONDRIO – IBAN : IT79S0569603200000011950X29 – SWIFT : POSOIT22 la somma di € ..... (...../00) in un'unica soluzione entro il ..... Il bonifico sopra richiamato intestato all'ICAR, Istituto Centrale per gli Archivi – V.le Castro Pretorio, 105 – 00185 ROMA – C.F. 97528810589, il cui beneficiario è l'Archivio di Stato di Milano deve riportare la seguente causale: “Canone di concessione spazi dal ..... al ..... per la somma di € ..... (..... /00) versato a favore dell'Archivio di Stato di Milano”.

**Art. 7** Se il concessionario rinuncia alla manifestazione, prima dell'occupazione degli spazi, ne dovrà dare disdetta scritta al concedente, il quale avrà diritto all'incameramento delle somme fino ad allora versate; inoltre, se la rinuncia avviene dopo l'occupazione degli spazi, la cauzione rimarrà a garanzia fino alla constatazione degli eventuali danni arrecati al concedente e salva comunque la responsabilità per eventuali danni maggiori.

**Art. 8** L'orario giornaliero per l'utilizzo delle sale e/o degli spazi concessi per l'allestimento dell'evento è l'orario di apertura dell'Istituto segnalato sul sito istituzionale. Ogni diverso orario dovrà essere preventivamente concordato al momento della prenotazione degli spazi e comporterà i seguenti addebiti supplementari a carico del concessionario: nel caso di utilizzo degli spazi dopo il normale orario di chiusura dell'Archivio e nei giorni festivi, sarà a carico del concessionario il pagamento della vigilanza sui beni dell'Archivio che sarà effettuata dal personale dell'Archivio stesso, quale lavoro straordinario. Inoltre, durante l'inaugurazione dell'evento, dovrà essere effettuata detta sorveglianza da n° due addetti, il cui compenso sarà a carico del concessionario se effettuata dopo il normale orario di chiusura dell'Archivio (cfr. sopra) e nei giorni festivi. Il tariffario per i sopraddetti straordinari, stabilito in contrattazione sindacale, è fornito dal concedente (all.1).

**Art. 9** Al termine del periodo di utilizzo, gli spazi, le sale e le attrezzature tecniche del concedente dovranno essere restituiti nelle stesse condizioni in cui vengono consegnati; le operazioni di pulizia,

lo smaltimento dei rifiuti, la sistemazione e rimozione di suppellettili e opere saranno a carico del concessionario. In caso di ritardo nella riconsegna degli spazi nello status quo ante, il richiedente si obbliga a risarcire il danno al concedente in misura pari al canone del successivo utilizzatore, con un minimo giornaliero pari al canone pro die di cui al presente contratto. Il concessionario sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni a cose o persone, ammanchi e manomissioni verificatisi durante il periodo di utilizzo delle sale e/o degli spazi concessi, offrendo a tal fine manleva a favore del concedente.

**Art. 10** Un incaricato del concessionario visiterà con un incaricato del concedente gli spazi concessi, sia prima della manifestazione, al fine di accertare la loro perfetta funzionalità, sia dopo la manifestazione, per verificare che non siano stati causati danni; in entrambi i casi verrà subito redatto un verbale di constatazione. Il concedente declina ogni responsabilità inerente alla custodia di beni mobili di proprietà del richiedente o di terzi depositati in conseguenza della manifestazione e ai danni da chiunque arrecati a tali beni mobili. Saranno effettuate dai custodi - portieri di questo Istituto le operazioni di apertura e chiusura del portone, previo controllo dell'uscita del pubblico.

**Art. 11** A valere quale clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del c.c., si attribuisce al concedente la facoltà di risolvere il contratto qualora il concessionario non adempia ad una delle seguenti obbligazioni: a) obbligo di corrispondere le somme pattuite nei termini previsti nella concessione; b) obbligo di rispettare le condizioni quivi previste; c) obbligo di munirsi delle coperture assicurative, delle licenze e autorizzazioni eventualmente richieste.

**Art. 12** Per tutte le controversie che non si siano potute definire in via amministrativa o tramite accordo bonario, le Parti potranno rimettersi al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre (3) membri, nominati uno ciascuno dalle Parti stesse ed il terzo d'accordo tra i primi due; in caso di disaccordo il terzo arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Milano su richiesta di una delle parti o congiuntamente; gli Arbitri decideranno quali amichevoli compositori. Per quanto non rimettibile in arbitri resta comunque stabilito che il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Milano. Le presenti Condizioni fanno parte integrante dell'unità Concessione. Non verrà consentito l'utilizzo delle sale e dei servizi richiesti, senza il rispetto di tutto quanto sopra previsto e stabilito.

**Art. 13** I partecipanti all'evento (allestitori, organizzatori, ospiti, visitatori...) dovranno essere in possesso del green pass che sarà controllato all'ingresso da personale del concessionario. Durante la permanenza negli spazi concessi dall'Archivio di Stato di Milano è obbligatorio l'utilizzo della mascherina chirurgica o FFP2.

Milano, .....

**IL CONCEDENTE**

**IL CONCESSIONARIO**

Dr. Benedetto Luigi Compagnoni

Direttore dell'Archivio di Stato di Milano